

Napoli, lì 28 maggio 2021

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 9/2021

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 73/2021, denominato “Decreto Sostegni Bis”

Con la presente ed allo scopo costante di aggiornare tutte le Aziende assistite, si ritiene opportuno comunicare che, in data 26 maggio 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni Bis”). Con tale Decreto il Governo, in effetti, ha stanziato ulteriori risorse finanziarie, allo scopo di fronteggiare il periodo emergenziale determinato dalla pandemia da Covid-19. Il Decreto Legge in questione tratta svariate tematiche e, come di consueto, questo Studio provvede ad illustrare quanto disposto in ambito lavorativo:

- 1) **Contributo a fondo perduto – art. 1:** a favore dei soggetti titolari di Partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto, la cui partita Iva risulti attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Legge in questione (26 maggio 2021), a condizione che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito in precedenza tale contributo, già previsto dal D.L. n. 41/2021, art. 1. Tale nuovo contributo a fondo perduto spetta nella misura del 100% del contributo già riconosciuto in base a quanto previsto dal Decreto Sostegni ed è corrisposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate, mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale e potrà essere riconosciuto sotto forma di credito d’imposta qualora il soggetto, in precedenza, abbia effettuato tale scelta. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetto titolari di Partita Iva, che svolgono attività d’impresa. Tale contributo è alternativo rispetto a quello sopra specificato e, pertanto, l’eventuale importo percepito direttamente dall’Agenzia delle Entrate, anche sotto forma di credito d’imposta, verrà scomputato dal contributo in questione. A tal riguardo, si precisa che, qualora l’importo del contributo fosse inferiore rispetto a quello spettante, l’Agenzia delle Entrate non darà seguito all’istanza presentata. Si precisa, anche, che il contributo a fondo perduto non spetta ai soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2021 (26 maggio 2021). Si rende noto, così come già specificato con [circolare](#) di questo Studio n. 6/2021, che il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riguardanti il periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021, sia inferiore almeno del 30%, rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. A tal riguardo, si precisa che l’importo del contributo a fondo perduto è determinato sulla differenza, scaturita dal raffronto dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo sopra specificato (1° aprile

2020-31 marzo 2021 – raffrontato al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020), con l'applicazione di una percentuale, così come di seguito meglio specificato:

- *60%, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori ad € 100.000,00;*
- *50%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori ad € 100.000,00 e fino ad € 400.000,00;*
- *40%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori ad € 400.000,00 e fino ad un milione di euro;*
- *30%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori ad un milione di euro e fino a dieci milioni;*
- *20%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni.*

Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto, di cui al D.L. n. 41/2021, l'ammontare del contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto, applicando una percentuale sulla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, come di seguito meglio specificato:

- *90%, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori ad € 100.000,00;*
- *70%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori ad € 100.000,00 e fino ad € 400.000,00;*
- *50%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori ad € 400.000,00 e fino ad un milione di euro;*
- *40%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori ad un milione di euro e fino a cinque milioni;*
- *30%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni.*

Si precisa, anche, che l'importo eventualmente corrisposto a titolo di contributo a fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre, altresì, alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.Lgs. n. 446/97. Si ritiene opportuno e doveroso far presente, inoltre, che per ottenere il contributo a fondo perduto in questione, i soggetti interessati sono tenuti a presentare (anche tramite un intermediario di cui all'art. 3 del DPR n. 322/98), esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti sopra specificati. La stessa istanza, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica, le cui linee guida saranno illustrate con provvedimento a parte, a cura del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

- 2) **Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse – art. 2:** al fine di favorire la continuità delle attività economiche, per le quali, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stata disposta la chiusura, per un periodo di almeno quattro mesi dell'attività, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 ed il 26 maggio 2021, risulta istituito un fondo denominato "Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse", con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Per l'attuazione di tale Fondo, sarà necessario attendere apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni a partire dal 26 maggio 2021.
- 3) **Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo ed affitto d'azienda – art. 4:** per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del D.L. n. 73/2021 (26 maggio 2021), risulta esteso il credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili, a uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito in questione spetta in riferimento ai canoni versati per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 ed il 31 marzo 2021, sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020. Si aggiunge, infine, che a favore dei soggetti, la cui attività imprenditoriale è iniziata a decorrere dal 1° gennaio 2019, il credito d'imposta spetta in assenza dei requisiti di cui sopra.
- 4) **Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione – art. 9:** slitta dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021 il periodo di sospensione, riguardante il versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito ed avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. Viene, invece, stabilito che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo intercorrente tra il 1° maggio 2021 e la data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2021 (26 maggio 2021).
- 5) **Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento – art. 12:** a favore delle aziende, che occupano fino a 499 dipendenti, risulta istituito il Fondo per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine, per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione o di programmi di investimenti. Per tale Fondo si applicano le misure di seguito specificate:

- *L'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato ad euro 500 milioni;*
 - *I finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60% a progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione e/o di programmi di investimenti;*
 - *I soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo;*
 - *Il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;*
 - *La garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore all'80% della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;*
 - *La quota della tranche junior coperta dal Fondo, non può superare il 25% dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti;*
 - *In relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l'80% della perdita registrata sul singolo finanziamento;*
 - *La chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potrà comunque superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo.*
- 6) **Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese – art. 13:** tutte le imprese, ivi compreso i liberi professionisti, possono accedere al credito garantito da SACE S.p.A., così come già previsto dal D.L. n. 23/2015 (c.d. “Decreto Liquidità”) ed in base a quanto ampiamente illustrato con [circolare](#) di questo Studio n. 10/2020.
- 7) **Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione – art. 32:** è possibile accedere al credito d'imposta, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali legati al Covid-19. Il credito d'imposta in questione è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione. A tal riguardo, si comunica che, con apposito provvedimento rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, saranno illustrate le modalità per accedere al già citato credito d'imposta.
- 8) **Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza – art. 36:** in base a quanto già previsto dal D.L. n. 41/2021 (al riguardo vedasi [circolare](#) di questo Studio n. 6/2021), il Reddito di Emergenza risulta rifinanziato e, quindi, è possibile presentare una nuova domanda all'INPS per l'erogazione di ulteriori 4 mesi (giugno 2021-settembre 2021). Resta confermato che possono accedere a tale beneficio i nuclei familiari con Isee inferiore ad € 15.000,00. Si precisa, anche, che l'importo del REM parte da un minimo di € 400,00, fino ad un massimo di € 800,00 mensili.

- 9) **Disposizioni in materia di NASPI – art. 38:** per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 e quelle decorrenti fino a tutto il 30 settembre 2021, il decalage della NASPI e, più precisamente, il taglio del 3% che, generalmente, scatta dal 4° mese di fruizione dell'indennità di disoccupazione, è congelato fino al mese di dicembre 2021. A decorrere dal 1° gennaio 2022, troverà nuovamente applicazione la riduzione del 3%, anche per le indennità, che avevano beneficiato della temporanea cristallizzazione dell'importo. Si precisa, anche, così come già previsto dal D.L. n. 41/2021, che per poter accedere alla NASPI, il requisito dei trenta giorni di lavoro, nei dodici mesi precedenti, risulta ancora sospeso.
- 10) **Disposizioni in materia di contratto di espansione – art. 39:** a decorrere dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2021, si comunica che potranno accedere al contratto di espansione anche le aziende che occupano 100 dipendenti. Per tali aziende, quindi, sarà possibile stipulare il contratto di espansione sia per lo scivolo pensionistico di coloro che si trovano a non più di 60 mesi dalla pensione (di vecchiaia o di anzianità), nonché per l'attivazione di programmi di riqualificazione e formazione, attuabili mediante l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
- 11) **Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale – art. 40:** il D.L. n. 73/2021 introduce, in alternativa agli ammortizzatori sociali ordinari, la possibilità per le aziende che terminano gli ammortizzatori sociali da Covid-19 alla data del 30 giugno 2021, di accedere a 26 settimane di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in deroga, nel periodo intercorrente tra il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Legge in questione) ed il 31 dicembre 2021. A tal riguardo, corre l'obbligo di precisare, che tali ulteriori settimane di cassa integrazione sono riservate ai datori di lavoro privati, che riducono o sospendono l'attività imprenditoriale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che, una volta integralmente fruite le settimane di cassa integrazione, con causale Covid-19 (al 30 giugno 2021), avrebbero accesso unicamente agli ammortizzatori sociali ordinari. È quanto mai opportuno far presente, però, che per poter accedere alle ulteriori settimane di cassa integrazione, di cui al D.L. n. 73/2021, l'impresa dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
- ✓ *Calo del fatturato pari al 50% nel primo semestre 2021, rispetto al primo semestre 2019;*
 - ✓ *Sottoscrizione di un accordo collettivo aziendale di riduzione dell'attività lavorativa del personale in forza alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2021), finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa dell'attività lavorativa.*

Si rende noto, inoltre, che la Cassa Integrazione Guadagni “Speciale”, di cui al D.L. n. 73/2021, pone diversi limiti, tra i quali:

- ✓ *La riduzione media dell’orario di lavoro per i dipendenti in CIGS non potrà essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati all’accordo;*
- ✓ *Ciascun lavoratore non potrà subire una riduzione di orario superiore al 90%, con riferimento all’intero periodo interessato della CIGS.*

Si aggiunge, anche, che i lavoratori collocati in cassa integrazione ad orario ridotto avranno diritto, per le ore non lavorate, ad un trattamento economico a carico dell’INPS, in misura pari al 70% della retribuzione che sarebbe loro spettata in caso di attività ordinaria, senza l’applicazione dei massimali Inps. Per tali ore di cassa integrazione, è previsto il regolare accredito della contribuzione figurativa. Resta inteso che, anche per tale tipologia di Cassa Integrazione “Speciale”, i datori di lavoro, fino a tutto il 31 dicembre 2021, sono esonerati dal versamento del contributo addizionale. Tanto dicasi, anche per i datori di lavoro che accederanno alla CIGO od alla CIGS a partire dal 1° luglio 2021. Si aggiunge, tra l’altro, che a tutti i datori di lavoro che faranno ricorso agli ammortizzatori sociali risulta precluso il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ivi compreso i licenziamenti collettivi avviati ai sensi della legge 223/91, compreso le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. A tal riguardo, si fa presente che restano esclusi da tale preclusione le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia nuovamente assunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola stessa del contratto di appalto. Di conseguenza, al datore di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati, è preclusa la possibilità di effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge 604/1966 e, quindi, restano sospese anche le procedure ad esse inerenti (art. 7 legge 604/1966). Si ritiene opportuno aggiungere, inoltre, che potranno essere attuati i licenziamenti solo nell’ipotesi in cui cessi definitivamente l’attività imprenditoriale, con conseguente messa in liquidazione della stessa società, senza continuazione anche parziale dell’attività (trasferimento d’azienda o di un ramo di essa, ai sensi dell’art. 2112 c.c.). Si fa presente, altresì, che sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa e, quindi, ne sia disposta la cessazione. Infatti, nel caso in cui sia disposto l’esercizio provvisorio per uno specifico ramo di azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. I licenziamenti del personale dipendente, tra l’altro, potranno effettuarsi anche nell’ipotesi in cui venga sottoscritto un accordo collettivo, a livello aziendale, con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, limitatamente ai lavoratori che aderiscono volontariamente (licenziamento non oppositivo) allo stesso accordo, con riconoscimento dell’incentivo all’esodo. Si tenga conto, ad ogni modo, per

una migliore cognizione, che risultano escluse dal citato blocco anche le seguenti tipologie di licenziamento, così come di seguito meglio elencato:

- per motivi disciplinari (giusta causa/giustificato motivo soggettivo);
- per mancato superamento del periodo di prova;
- per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia;
- lavoratori domestici;
- dirigenti;
- contratto di apprendistato al termine del periodo di formazione.

12) Contratto di rioccupazione – art. 41: a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino a tutto il 31 ottobre 2021, in via del tutto eccezionale, risulta istituito il contratto di rioccupazione, quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, volto ad incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori, che trovansi nello stato di disoccupazione, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015. Per poter stipulare tale contratto sarà necessario individuare un progetto formativo, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore assunto, nell’ambito del nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi. Al termine del periodo di inserimento, le parti potranno recedere dal contratto, previo preavviso, così come previsto dall’art. 2118 c.c. od in alternativa e qualora il rapporto dovesse proseguire, verrà considerato come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Si aggiunge, anche, che, a favore dei datori di lavoro, che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, un esonero contributivo pari al 100% della contribuzione previdenziale dovuta, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di € 6.000,00 annui, riparametrati su base mensile (€ 500,00). È quanto mai opportuno evidenziare che, qualora il datore di lavoro, al termine del percorso di formazione optasse per la cessazione del contratto di rioccupazione, sarà tenuto al versamento, per intero, della contribuzione non pagata. Restano esclusi dall’applicabilità del contratto di rioccupazione, i datori di lavoro del settore agricolo e domestico, nonché i datori di lavoro che abbiano proceduto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi precedenti l’assunzione, presso la medesima unità produttiva. Si precisa, altresì, che decadono dal beneficio in questione i datori di lavoro, che durante od al termine del percorso di inserimento o comunque nei sei mesi successivi all’assunzione in questione, procedono al licenziamento collettivo od individuale, per giustificato motivo oggettivo, di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva ed inquadrato alla stessa categoria legale ed allo stesso livello del lavoratore assunto con l’esonero contributivo. A tal riguardo, si fa presente che il periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero può essere goduto da un ulteriore datore di lavoro, che provvede all’assunzione del lavoratore oggetto del percorso di rioccupazione. Resta inteso, che in caso di dimissioni del lavoratore, il beneficio viene riconosciuto per tutto il periodo di effettiva durata del

rapporto. Si rende noto, che il beneficio di cui trattasi è soggetto ad apposita autorizzazione da parte della Commissione Europea e rientra nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID 19 (sezione 3.1).

13) **Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo – art. 42:** ai lavoratori dipendenti stagionali (compreso i lavoratori in somministrazione) del settore turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato, involontariamente, il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2021), è riconosciuta un'indennità omnicomprensiva pari ad € 1.600,00, la cui domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2021, a condizione che gli stessi non siano titolari di pensione, né di NASPI. Tale indennità spetta anche alle seguenti categorie:

- ✓ Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il proprio rapporto di lavoro, nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2019 ed il 26 maggio 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- ✓ lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2019 ed il 26 maggio 2021;
- ✓ lavoratori autonomi, privi di Partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2019 ed il 26 maggio 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 del codice civile) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del presente Decreto Legge). Gli stessi soggetti, per tali contratti, devono essere già iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 marzo 2021, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- ✓ incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo, relativo all'anno 2019, derivante dalle medesime attività superiori ad € 5.000 e titolari di Partita Iva attiva ed iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, alla data del 26 maggio 2021.

Per completezza d'informazione, si specifica che i soggetti innanzi indicati, alla data di presentazione della domanda per l'eventuale richiesta dell'indennità pari ad € 1.600,00, non devono trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni:

- ✓ Titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, di cui al D.Lgs. n. 81/2015;
- ✓ Titolari di pensione.

Si precisa inoltre che, l'indennità di cui trattasi, ripetesì pari ad € 1.600,00, è riconosciuta anche a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, che abbiano almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data del 26 maggio 2021, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore ad € 75.000,00. La medesima indennità viene erogata anche a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, con almeno sette contributi giornalieri versati nell'anno 2019, da cui deriva un reddito non superiore ad € 35.000. A tal riguardo, si precisa che l'indennità in questione (€ 2.400,00) spetta anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, come di seguito meglio specificato:

- ✓ Titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- ✓ Titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- ✓ Assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Si aggiunge, infine, che le indennità in questione non sono cumulabili tra di loro e non concorrono alla formazione del reddito. Tali indennità, tra l'altro, sono erogate dall'INPS, previa istanza nel previsto limite di spesa.

14) Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio – art. 43: ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, in misura del limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Tale esonero è riparametrato su base mensile. È il caso di aggiungere, inoltre, che le aziende che fruiscono della decontribuzione in questione, saranno tenute al rispetto di quanto previsto in materia di licenziamenti e mantenimento occupazionale del personale dipendente. Si precisa, anche, che la decontribuzione di cui trattasi è cumulabile anche con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento. A tal riguardo, si fa presente, che tale decontribuzione è soggetta all'autorizzazione della Commissione Europea e rientra Quadro temporaneo per le misure degli Aiuti di Stato.

Sull'argomento, ad ogni modo, questo Studio resta a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare a tal riguardo.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Maria Cafasso
